

* * * * *

COMUNE DI POMARETTO

* * * * *

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35

**OGGETTO: INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI PER
L'ANNO 2025**

L'anno duemilaventiquattro, addì **VENTISEI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **19:10**, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2 del regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BREUSA DANILO STEFANO	Sindaco	SÌ
2. PEYRONEL ALESSANDRO	Assessore	SÌ
3. BREUSA IVANO	Assessore	SÌ
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **LACIVITA ROBERTA**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: "INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2025"

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 82 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ha definito la disciplina dello status degli amministratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
- il comma 1 del su indicato articolo prevede la corresponsione di un'indennità di funzione al Sindaco, ai Presidenti dei consigli comunali, nonché ai componenti degli organi esecutivi, e che tale indennità sia dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- l'art. 1, comma 583, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), ha introdotto nuove modalità di calcolo dell'indennità di funzione dei Sindaci e degli Amministratori, parametrando l'indennità al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni;
- il citato comma 583, prevede fasce di parametrizzazione in ragione della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale per il comune di riferimento;

Tenuto conto che:

- il Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 265", pubblicato sulla G.U. del 13 maggio 2000 ed entrato in vigore il 28 maggio 2000, è stato definito il complesso delle norme attuative della Legge 265/99, nonché sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci, per i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali;
- l'art. 1 del D.M. n. 119 del 4 aprile 2000 stabilisce che l'indennità di funzione per il Sindaco è fissata in relazione alla dimensione demografica del Comune e rimanda all'allegata tabella "A" dalla quale si desume che per i Comuni fino a 1.000 abitanti è fissata nella misura di Euro 1.291,14;
- l'art. 4, comma 4, del citato D.M. n. 119/2000 prevede che al Vice Sindaco di Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco, che è quindi fissata nella misura di Euro 193,67 mensili;
- l'art. 4, comma 8, del D.M. n. 119/2000 prevede per gli Assessori di Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il Sindaco che è quindi fissata nella misura di Euro 129,11 mensili;
- l'art. 23, comma 11, della Legge n. 265/99 prevede che l'indennità ed i gettoni di presenza possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio, come richiamato dall'art. 11, comma 1, del D.M. n. 119/2000;
- l'art. 1, commi 54 e 55, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", prevede la rideterminazione in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 degli emolumenti quali le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi, nonché ai Consiglieri Comunali;
- l'art. 10 del D.M. 119, che prevede che a fine mandato, l'indennità dei Sindaci è integrata con somma pari ad un'indennità mensile commisurata al compenso effettivamente spettante per i 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori l'anno;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 23.11.2020, con la quale è stata deliberata, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno, in attuazione dell'art. 57-quater, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (*c.d. Decreto Fiscale*) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, la maggiorazione dell'indennità mensile di funzione del Sindaco, a decorrere dal 1° gennaio 2020, adeguandola all'85 per cento della stessa indennità stabilita per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti in misura pari a 1.659,38 euro lordi;

Dato atto che la spesa è finanziata con il fondo statale di € 10 milioni da ripartire fra i 3.598 enti con

popolazione fino a 3.000 abitanti, fatta eccezione per l'Irap;

Considerato che la legge di bilancio per l'anno 2025 è in fase di definizione ed approvazione e, pertanto, potrebbero essere apportate modifiche tali da richiedere una revisione del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 e relativi provvedimenti ad esso propedeutici;

Specificato che:

□ l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente: 16% per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

□ le modifiche introdotte dal predetto comma 583 della Legge n. 234/2021, avranno effetto a regime dall'annualità 2024;

□ in particolare il comma 584 prevede: *“In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio”*;

Richiamata la nota del Ragioniere Generale dello Stato, di data 5 gennaio 2022, a chiarimento sul tema, secondo cui: *“[...]al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza.”*;

Considerato che:

□ il trattamento economico complessivo dei Presidenti di Regione è attualmente pari a Euro 13.800,00 lordi mensili, secondo quanto definito dalla Conferenza Stato - Regioni con le deliberazioni del 30 ottobre 2012 e 6 dicembre 2012, n. 235, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

□ che la nuova indennità a regime per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nel 2024 sarà pari mensilmente a Euro 2.208,00 (ovvero al 16% di Euro 13.800,00);

Preso atto che il Sindaco e il vice Sindaco, lavoratori dipendenti non hanno richiesto l'aspettativa dal lavoro, pertanto, le rispettive indennità di funzione spettanti saranno ridotte al 50%;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Basilicata n. 3/2014/PAR, con la quale vengono forniti precisi chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 86, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visti:

□ che l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

il parere del Ministero dell'Interno 20 gennaio 2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle

indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

□ che il Comune di Pomaretto alla data del 31 dicembre 2021, ultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, conta n. 970 abitanti residenti;

□ l'art. 1, commi 135 e 136, della Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni" che testualmente recitano:

"comma 135: All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

a) per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli Assessori è stabilito in due;

comma 136: I Comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti";

□ la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24 aprile 2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia: *"al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i Comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica». Per questo anche i Comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e Assessori, dovranno «parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa» ai tagli del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011";*

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17.06.2014, ed il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 16.06.2014, nella quale si dà atto dell'invarianza della spesa prevista dalla legge, in quanto il numero di assessori di questo comune dal 2014 da n. 04 unità è sceso a n. 02 unità;

- la tabella comparativa del numero di Assessori previsti dalla Legge n. 148/2011 e dalla Legge n. 56/2014;

Rilevato che in ragione della classe demografica di appartenenza di questo Comune sotto i 1000 abitanti ai sensi dell'art.156 del TUEL, la percentuale di incremento prevista per il Sindaco è del 16% (comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti) che comporta, applicando la percentuale di adeguamento al 100% della suddetta percentuale di incremento per il 2025, siano corrisposte le indennità di seguito risultanti:

Sindaco 2025: € 2.208,00 mensili (ridotto del 50% in quanto lavoratore dipendente)

Per effetto, poi, dell'adeguamento delle indennità del vicesindaco, degli assessori e del presidente del consiglio comunale secondo le percentuali previste dal decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000 n. 119, così come stabilito dal citato comma 585 della legge di bilancio 2022, vengono a determinarsi le seguenti nuove indennità:

Vicesindaco 2025: € 331,20 mensili (ridotti del 50% in quanto lavoratore dipendente)

Assessore 2025: € 220,80 mensili

Visti:

- il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. i.;
- il D. Lgs. n. 126/2014 e s. m. i.;
- lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i., in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e contabile del responsabile del servizio;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

DI RICHIAMARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI DETERMINARE per l’anno 2025, ai sensi del combinato disposto del comma 8 dell’art. 82 del D.Lgs. 267/2000, del decreto del Ministero dell’Interno n. 119/2000, dell’art. 57 quater del D.L. 124/2019 conv. in L. 157/2019, dell’art. 1, comma 583 legge di bilancio 2022 n. 234/2021, le indennità di funzione per gli Amministratori Comunali nel modo seguente:

Funzione	Indennità mensile (ridotta del 50% se lavoratore dipendente)
Sindaco	€ 2.208,00
Vice Sindaco	€ 331,20
Assessore	€ 220,80

DI PRENDERE ATTO che con l’incremento del fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2 del decreto-legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019, viene interamente coperta la maggiore spesa derivante dalla corresponsione suddetta, ad eccezione dell’IRAP che rimane a carico dell’Ente;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva per il suddetto periodo, comprensiva di carichi fiscali (IRAP 8,5%) e contributivi, troverà imputazione contabile sul bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva delle indennità di funzione assicura l’invarianza di spesa, così come certificata dal Revisore Unico dei Conti con verbale in data 16.06.2014, attestante l’invarianza di spesa, in rapporto alla legislazione vigente;

DI DARE ATTO che gli importi mensili, determinati come sopra indicato, saranno corrisposti per intero o in misura dimezzata, a seconda delle posizioni lavorative e professionali (risultanti dalle dichiarazioni appositamente rilasciate) degli amministratori comunali in carica nel corso dell'anno 2024, in conformità a quanto previsto dall'art. 82 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- attualmente, con riferimento all'organo esecutivo, sono corrisposte per intero le indennità dell'Assessore Breusa Ivano, mentre sono corrisposte in misura dimezzata le indennità del Sindaco Breusa Danilo e del Vice Sindaco Peyronel Alessandro;
- con riferimento al Presidente del Consiglio Comunale, tale figura non è prevista nell'amministrazione del comune di Pomaretto;
- di dare atto, come già indicato in premessa, che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 82, comma 8, lettera f) del TUEL e all'art. 10, comma 1 del DM 119/2000, a fine mandato, l'indennità del sindaco è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per dodici mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno (detta indennità, a seguito di quanto successivamente previsto dal comma 719 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 -Legge finanziaria 2007- spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi);

DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Finanziari l'adozione degli atti conseguenti;

Stante il collegamento della presente deliberazione con i documenti contabili del bilancio di previsione finanziario, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134 comma 4° del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
LACIVITA ROBERTA
